REGOLAMENTO (CEE) N. 2750/89 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 1989

relativo all'attuazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1988/1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 (2), in particolare l'articolo 42, paragrafo 6,

considerando che le misure di sostegno del mercato vitivinicolo attuate non hanno dato tutti i risultati sperati; che, in particolare, dall'inizio della campagna i prezzi rappresentativi dei vini da tavola dei tipi A I, A II, R I e R II sono rimasti inferiori ai rispettivi prezzi limite per l'intervento; che sussiste pertanto la prima condizione prevista dall'articolo 42, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 per l'adozione di misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine; che la seconda condizione, ossia il fatto che il prezzo rappresentativo rimanga per tre settimane consecutive inferiore al prezzo limite per l'intervento, potrebbe verificarsi per i vini da tavola di tipo A I, A II, R I e R II per il periodo di riferimento;

considerando che alla luce della situazione del mercato è opportuno avviare la distillazione di cui all'articolo 42, paragrafo 2 per un quantitativo che consenta di ridurre le scorte e nel contempo di risanare il mercato, condizioni, queste, indispensabili per una corretta gestione; che nella stessa prospettiva è opportuno permettere il magazzinaggio dei vini considerati, previsto allo stesso articolo, per una durata di 4 mesi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione (3) modificato dal regolamento (CEE) n. 2355/89 (4) ha stabilito le modalità di applicazione delle distillazioni volontarie di cui agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87; che il regolamento (CEE) n. 2484/89 della Commissione (5) ha stabilito i prezzi e gli aiuti applicabili alla distillazione di cui all'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1989/1990;

considerando che i contratti di magazzinaggio devono essere stipulati in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione, del 29 aprile 1983, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2753/89 (7), che per poter tener conto dell'andamento della situazione del mercato è opportuno prevedere la possibilità di risolvere i contratti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le misure complementari di cui all'articolo 42, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 si applicano per la campagna 1989/1990.

2. Per la campagna 1988/1989 i titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per i tipi di vino da tavola A I, A II, R I e R II possono, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2721/88:

a) procedere alla distillazione per un quantitativo di vino da tavola sotto contratto che ammonti fino al 5 % del quantitativo totale di vini da tavola da essi prodotti nel corso della campagna 1988/1989;

b) concludere uno o più contratti di magazzinaggio per un periodo di 4 mesi alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1059/83 per tutto o parte del quantitativo di vino da tavola sotto contratto eccedente la percentuale del 5 % del quantitativo totale di vino da tavola da essi prodotto nel corso della campagna 1988/1989.

Articolo 2

1. I contratti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) sono conclusi entro e non oltre il 15 gennaio 1990.

Se il titolare di un contratto a lungo termine decide di avvalersi della possibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) per l'intero quantitativo di vino indicato nel contratto di magazzinaggio a lungo termine, l'organismo d'intervento può convalidare il vecchio contratto per un nuovo periodo, modificando le indicazioni in esso contenute.

2. Per i contratti di magazzinaggio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), l'importo dell'aiuto è quello previsto per i contratti di magazzinaggio a lungo termine per la campagna 1988/1989.

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.
(3) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.
(4) GU n. L 222 dell'1. 8. 1989, pag. 60.
(5) GU n. L 238 del 15. 8. 1989, pag. 12.
(6) GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77.
(7) Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

3. I contratti di magazzinaggio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) possono essere risolti a richiesta dei produttori interessati.

In tal caso :

— l'aiuto al magazzinaggio rimane acquisito per il periodo durante il quale il vino è rimasto sotto contratto ;

— il vino che ha formato oggetto del contratto non può essere oggetto della distillazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 3

La conversione in moneta nazionale degli importi elencati nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 2484/89 si effettua mediante il tasso di conversione agricolo vigente nel settore vitivinicolo il 31 agosto 1989.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 16 settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione